



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 27/VA/2014

Modifica alla Circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 succ. mod. ed integrazioni relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari, in tema di termini previsti per la presentazione della domanda di conferma nell'incarico.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 gennaio 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

visto il secondo comma dell'art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 applicabile anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2, dell'art. 71, dello stesso Regio Decreto; secondo cui: "I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico



<i>Csm</i>	Roma	30/01/2015
	Protocollo	P 1938/2015

B.CO.

dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.";

vista la circolare consiliare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari;

rilevato che sono pervenute al Consiglio Superiore numerose richieste di chiarimenti in ordine ai termini di presentazione della domanda di conferma da parte dei vice procuratori onorari in servizio e dell'applicabilità agli stessi delle norme che hanno disposto ex lege proroghe nell'incarico;

osserva.

L'art. 8, della circolare 10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratore onorario e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la "Durata dell'incarico e procedimento di conferma" dei vice procuratori onorari.

Al comma 3, l'art. 8 prevede che: "Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.". Scopo della norma è quello di garantisce un corretto e tempestivo svolgimento del procedimento amministrativo di conferma, assicurare una adeguata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo ed evitare che una mera dimenticanza da parte degli interessati possa determinare la non conferma del magistrato onorario di sperimentata professionalità, con conseguente ricaduta negativa sulla funzionalità degli uffici giudiziari. La nomina di nuovi magistrati onorari, infatti, in luogo di quelli non confermati che pure bene hanno operato, oltre a privare l'ufficio giudiziario di un elemento che si è ben integrato, in favore di un nuovo soggetto che dovrà scontare un periodo iniziale di adattamento, comporta la temporanea scopertura del posto - quanto meno per il tempo necessario a coprirlo - e, in caso di magistrati di nuova nomina, la necessità dello svolgimento del tirocinio previsto dall'art. 6 della circolare, con conseguente ulteriore ritardo nella copertura del posto.

La previsione dell'art. 42-quinquies comma 2, del R.D. 30-1-1941 n. 12 applicabile anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2, dell'art. 71, dello stesso Regio Decreto; secondo la quale i giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura anche oltre il termine di scadenza dell'incarico, è appunto sottesa a tale scopo.

In alcuni casi, purtroppo, è accaduto che le istanze di conferma siano state presentate oltre il termine di scadenza del mandato di nomina, spesso a causa di incertezze interpretative in ordine alla portata delle norme che hanno disposto proroghe nell'incarico ex lege dei magistrati onorari (comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 4-bis dell'art. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 30 maggio 2008, n. 95, dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, dal comma 395 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal comma 290 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dal comma 2 dell'art. 2-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15.).

E' pertanto opportuno, onde evitare il verificarsi delle conseguenze negative sulla funzionalità degli uffici già prospettate, prevedere la possibilità, riservata a questo Consiglio, di deliberare, nel caso in cui il giudice onorario dimostri di essere incorso nel ritardo (presentando la domanda di conferma oltre il termine di scadenza dell'incarico) per cause ad esso non imputabili o per giustificato motivo, la rimessione in termini, con possibilità di conferma nell'incarico svolto.

Ritenuta dunque l'opportunità di apportare dette modificazioni ed integrazioni alla suddetta circolare;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura



<i>Csm</i>	Roma	30/01/2015
	Protocollo	P1938/2015


B.CO.

delibera

■ **Adi** adottare la seguente modifica alla circolare CSM P - 10370/2003 succ. mod ed integrazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari:
all'art. 8 aggiungere il seguente comma: "7. Il Consiglio superiore della magistratura, se la domanda di conferma è stata presentata oltre il termine di scadenza dell'incarico per causa non imputabile all'interessato o per qualche giustificato motivo, delibera la rimessione in termini."

■ **SECRETARIO GENERALE**
(Paola Piraccini)

